ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTASSIEVE
Via Rosano 16/A - 50065 PONTASSIEVE (FI) - Tel. 055/8368068 – Fax. 055/8316444
www.icpontassieve.it - e-mail: fiic870003@istruzione.it - pec FIIC870003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. Mecc. FIIC870003 - C.F. 94230630488 – IPA UFNUM8

Alunno _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di **avvalersi** dell'insegnamento della religione cattolica ☐

Scelta di **non avvalersi** dell'insegnamento della religione cattolica ☐

Data _____

Firma _____

del Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). - Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54)

Scuola _____ **Classe** _____ **Sezione** _____

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:
"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

==========

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che NON si avvalgono dell'insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA per l'anno scolastico _____ – MOD. E -

Alunno _____

La scelta ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE/MATERIA ALTERNATIVA (Scelta garantita dalla Scuola) ☐

D) ENTRATA / USCITA DALLA SCUOLA (Scelta garantita dalla Scuola) ☐

*Scuola Infanzia: se IRC si colloca all'inizio (9:00) o al termine delle lezioni (16:30)
*Scuola Primaria: se IRC si colloca alle ore 8:30-10:30 o alle ore 14:30-16:30
*Scuola Secondaria: se IRC si colloca alla prima ora (8:00-9:00) o sesta ora (13:00-14:00)

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data _____

Firma _____

(del Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado- se minorenni. - Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54).
Nel caso di scelta di cui al punto D) ai genitori dello studente della scuola secondaria di primo o secondo grado saranno chieste dall'istituzione scolastica successivamente puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.
Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.